

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **IV-ter**  
N. **3**

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DI

**VITTORIO SGARBI**

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI PERUGIA – SEZIONE GIP-GUP

*il 23 dicembre 2020*

---

PAGINA BIANCA

**ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**  
**SEGRETERIA GENERALE**  
**PIAZZA DI MONTE CITORIO, 1**  
**00186 ROMA**

**Perugia, 14 dicembre 2020**

**Oggetto: procedimento penale n. 311/20 R.G. Gip (n. 2089/19 R.G.N.R.) nei confronti dell'On.le Vittorio Sgarbi – trasmissione atti**

Come disposto dal Giudice Dr.ssa Lidia Brutti con ordinanza resa all'udienza dell'01.12.2020, che si allega, trasmetto copia degli atti del procedimento indicato in oggetto, per le determinazioni rimesse alla Camera dei Deputati.

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.

Il Cancelliere

Maria Centorrino





**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice, Dr.ssa Lidia Brutti,

vista la richiesta di rinvio a giudizio avanzata da Pubblico Ministero nei confronti dell'On.le Parlamentare Vittorio Sgarbi, imputato in relazione ai seguenti fatti reato:

*A) Del reato di cui all'art. 595, comma III c.p. e art. 13 l. 47/1948 per avere offeso la reputazione della dott.ssa Laura Condemi, magistrato con funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, affermando, nell'ambito delle dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica "il Giornale.it" e pubblicate on line, in cui commentava un'indagine svolta dalla stessa che lo vedeva indagato, "Mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei Carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato tale Laura Condemi" e definendo l'indagine "irresponsabile e criminale".*

*In Roma, il 30.11.2018 (competenza di Perugia ex art. 11 c.p.p.)*

*B) Del reato di cui all'art. 595, comma III c.p. e art. 13 l. 47/1948 per avere offeso la reputazione della dott.ssa Laura Condemi, magistrato con funzioni di sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, definendola, nell'ambito di un'intervista rilasciata nel corso della trasmissione radiofonica "I lunatici", andata in onda su Radio 2 il 2.12.2018, in cui commentava l'indagine dalla stessa svolta e che lo vedeva indagato, una "povera disperata".*

*In Roma, il 02.12.2018 (competenza di Perugia ex art. 11 c.p.p.)*

dato atto che il difensore dell'On.le Vittorio Sgarbi ha, fra l'altro, eccepito la applicabilità dell'art. 68, comma 1, della Costituzione ed ha chiesto, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 140 del 2003, il proscioglimento dell'imputato ovvero, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, con sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003,

sentiti il Pubblico Ministero, il difensore della parte civile Laura Condemi e il difensore dell'imputato, all'udienza preliminare tenutasi in data odierna,

esaminati gli atti del procedimento,

rileva

1

Va premesso che nelle sommarie informazioni rese il 21.5.2019, la Dr.ssa Laura Condemi (magistrato con funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica di Roma) ha chiarito le circostanze nelle quali era venuta a conoscenza delle dichiarazioni oggetto della denuncia querela proposta dalla stessa il 4 aprile 2019 nei confronti dell'Onorevole Vittorio Sgarbi, a seguito dell'assegnazione del procedimento relativo ad esposto presentato dal Comando Generale dei Carabinieri, afferente alcune esternazioni del suddetto Parlamentare in ordine all'espletamento delle indagini condotte dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, nell'ambito del procedimento n. 13359/13 RG noti, fascicolo pervenuto materialmente alla Dr.ssa Condemi il 16 gennaio 2019.

Non sembra, pertanto, ravvisabile, allo stato, la mancanza di valida condizione di procedibilità, per tardività della querela, come dedotta dalla difesa dell'imputato.

D'altro canto, non ricorrono, ad avviso di questo giudice, i presupposti per accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, della Costituzione, questione da ritenersi preliminare rispetto alle valutazioni e determinazioni relative alla sostenibilità dell'accusa in giudizio. Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa della insindacabilità di cui all'art. 68, comma 1, della Costituzione-, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare (Corte Costituzionale, sentenza n. 55 del 2014).

Più in particolare, per la configurabilità del nesso funzionale è necessario il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tal che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possano collocarsi, né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppure dibattuti in Parlamento (Corte Costituzione, sentenza n. 144 del 2015).

Nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale si pone l'orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione, ribadito anche di recente, secondo il quale *"l'immunità parlamentare, ex art. 68, comma primo. Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la*

*comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate” (Cass. sez. 5, sentenza n. 32862 del 7.05.2019 – dep. 22.07.2019 – precedenti conformi: n. 21320 del 2014, n. 22716 del 2010).*

Nel caso sottoposto all’esame di questo giudice, sulla base degli atti, non è ravvisabile un nesso con le funzioni parlamentari nelle dichiarazioni, secondo l’ipotesi di accusa diffamatorie nei confronti della Dr.ssa Laura Condemi, rilasciate dall’On.le Vittorio Sgarbi alla testata giornalistica “Il Giornale.it”, pubblicate online il 30.11.2018, ed in quelle pronunciate nell’ambito di un’intervista rilasciata nel corso della trasmissione radiofonica “I Lunatici”, andata in onda su Radio 2 il 2.12.2018, come testualmente riportate nei capi di imputazione.

In entrambi i casi le dichiarazioni che si assumono lesive della reputazione del magistrato persona offesa sono state pronunciate dall’On.le Sgarbi nel commentare un’indagine coordinata dalla stessa dr.ssa Condemi e condotta dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, nella quale anche Vittorio Sgarbi risultava avere assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini.

Non risulta individuabile, sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali della difesa dell’On.le Sgarbi, alcun atto parlamentare che possa valere come termine di riferimento per la verifica del nesso funzionale. Il richiamo all’audizione del Prof. Giovanni Canzio, Presidente Emerito della Corte di Cassazione, dinanzi alle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Giustizia, del 12 novembre 2018, sul tema della ragionevole durata del processo penale e delle prospettive di riforma, non appare conferente, sotto tale aspetto. Ove l’On.le Sgarbi avesse inteso censurare anche l’eccessiva durata del procedimento penale che lo riguardava, il tenore complessivo delle dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica e di quelle pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica evidenziano chiaramente come le esternazioni incriminate non si inquadrassero nel contesto di una attività esterna di denuncia e/o critica politica, essendo volte a stigmatizzare, in modo specifico, l’oggetto dell’indagine che vedeva coinvolto lo stesso Parlamentare, senza alcun riferimento a temi di rilievo generale, oggetto di possibile dibattito parlamentare.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, *“se non ritiene di accogliere l’eccezione concernente l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto”*, ai fini della deliberazione in ordine alla questione della applicabilità della immunità parlamentare. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della stessa legge, in tal caso, *“il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni”*.

P.Q.M.

Il Giudice

Visto l'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140,


non ritenendo di accogliere l'eccezione, formulata dalla difesa dell'On.le Parlamentare Vittorio Sgarbi, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,

ordina la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati e dispone la sospensione del processo sino alla deliberazione della Camera medesima e comunque per il termine di novanta giorni decorrente dalla ricezione degli atti, salva proroga.

Perugia, 01 dicembre 2020

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Dr.ssa Lidia Brutti





\*190043001130\*